

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15788 Anno 2018

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: PELLECCIA ANTONELLA

Data pubblicazione: 15/06/2018

### ORDINANZA

sul ricorso 5609-2017 proposto da:

MUTO GIULIANO, LICO BARBARA, elettivamente domiciliati in  
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,  
rappresentati e difesi dall'avvocato MARIETTA DE RANGO;

- *ricorrenti* -

*contro*

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
DI NOVELLA 22, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO RUSSO,  
rappresentata e difesa dall'avvocato PATRIZIO RUSSO;

- *controricorrente* -

*contro*

DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI SPA, TORCHIA MARIO,  
TORCHIA GIUSEPPE, IACONIS CATERINA, IACONIS  
GIOVANNI;

*- intimati -*

avverso la sentenza n. 1953/2016 del TRIBUNALE di COSENZA,  
depositata il 24/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA  
PELLECCHIA.

*M*  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**Rilevato che:**

1. Nel 2006, Giuliano Muto, alla guida di un'autovettura, Lancia Y, di proprietà di Barbara Lico, veniva tamponato da Giovanni Iaconis, conducente della vettura Polo di proprietà di Caterina Iaconis, che a sua volta era stato tamponato dall'automobile, Audi A3, condotta da Mario Torchia, di proprietà di Giuseppe Torchia. Il Muto e la Lico convenivano in giudizio questi ultimi, ritenuti unici responsabili del sinistro stradale, nonché la compagnia assicuratrice Unipol Ass.ni, al fine di ottenere il risarcimento dei i danni subiti.

I Torchia si costituivano in giudizio, eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda.

Con sentenza 112/2010, il Giudice di pace di San Giovanni in Fiore rigettava la domanda attorea, poiché non avanzata anche nei riguardi di Giovanni e Caterina Iaconis, rispettivamente conducente e proprietaria del primo veicolo tamponante.

2. Avverso tale sentenza i soccombenti proponevano appello, dolendosi del fatto che unico responsabile del sinistro occorso dovesse considerarsi il terzo veicolo coinvolto e ciò era emerso anche dal resoconto del teste Tarsitano che aveva dichiarato che i veicoli Lancia Y e Polo, incidentati, 'procedevano lentamente' essendo 'quasi fermi' e che l'autovettura Audi A3 era giunta a tutta velocità tamponando la Polo e causandone l'urto con la Lancia Y, mentre nessuna manovra di fortuna poteva essere adottata per evitare l'impatto dai conducenti delle indicate autovetture.

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza 1953 del 24 settembre 2016, rigettava il gravame, ritenendo che il giudice di prime cure avesse fatto corretta applicazione dell'art. 2054 c.c. che, nelle ipotesi di tamponamento a catena, presume la colpa in egual misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli, in assenza di prova liberatoria volta a dimostrare di aver fatto tutto il necessario per evitare il danno.

3. Avverso tale pronuncia Giuliano Muto e Barbara Lico propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di seconde cure, con tre motivi. Unipolsai ass.ni Spa resiste con controricorso.

3.1. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso.

3.2. Il ricorrente ha depositato memoria.

**Considerato che:**

4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio di non condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

5.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la Violazione e falsa applicazione di norma di legge (art. 360, n. 3, cpc), in relazione agli artt. 2043, 2054, 2055, in relazione all'art. 1296 c.c., nonché artt. 141 e 149 c.c.. Il giudice di appello avrebbe errato nella qualificazione giuridica della vicenda, applicando l'art. 2054 c.c., anziché la disciplina dell'art. 2043 c.c.. Difatti sostengono che il giudice dell'appello nella sentenza impugnata, pur ritenendo provato il tamponamento a catena, e quindi riconoscendo che l'energia che ha determinato l'urto sia quella trasmessa dall'Audi A3, applica al caso di specie la previsione normativa di presunzione di responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 continuando a fare riferimento ad una fattispecie diversa da quella emersa dai fatti di causa e riconosciuta come verificatasi dallo stesso giudice. Era il conducente dell'Audi che doveva dimostrare di non avere potuto evitare l'impatto con la Polo; al più poteva esserci corresponsabilità tra il conducente dell'Audi e quello della Polo e quindi applicazione delle regole della responsabilità solidale.

5.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la falsa applicazione di norma di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.). Carente, omessa e/o insufficiente motivazione (art. 360, n. 5 c.p.c.), errata valutazione delle prove in relazione

all'applicazione della norma ex artt. 2043 e 2054 c.c., in relazione agli artt. 141 e 143 c.d.s.. Interruzione del nesso causale. Il giudice del merito avrebbe errato là dove si è discostato dalla ricostruzione che la SC fa del nesso di causalità nei tamponamenti a catena, ponendo l'accento sul fatto che "l'essere i veicoli in movimento non consente di ricostruire se il tamponamento fra essi sia precedente o successivo a quello dell'ultimo veicolo".

**5.3.** Con il terzo motivo denunciano l'omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 2054, 2 comma, cc. Censurano che in nessuna parte della decisione il Giudice abbia valutato, quale fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, la condizione dei luoghi del sinistro.

**6.** Il primo e secondo motivo congiuntamente esaminati sono fondati per quanto di ragione.

Va premesso che in tema di circolazione stradale, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (*cf.* Cass. 4021 del 2013). Ora nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto di dover applicare il principio previsto dall'art. 2054 secondo comma c.c.. Ma tale conclusione è errata, alla luce della pacifica dinamica del sinistro.

Come emerge dalla sentenza impugnata (pag. 4) si dà per accertato che nel centro cittadino i veicoli Lancia Y e Polo procedessero lentamente ed incolonnati e che è sopraggiunta a velocità l'Audi che ha determinato la spinta

meccanica causa del sinistro. E' il veicolo che sopraggiunge ad alta velocità ad imprimere la spinta in avanti all'ultimo veicolo della colonna causando così un tamponamento a catena delle altre vetture. Quindi il principio da applicare al caso di specie era quello secondo cui nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (Cfr. Cass. 4021/2013 cit., e Cass. 8646/2003. Pertanto il giudice del rinvio dovrà rivalutare la fattispecie alla luce dei principi generali previsti dall'art. 2043 c.c..

**6.1.** Assorbiti gli altri motivi.

7. La Corte, accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, nei sensi di cui in motivazione, e rinvia al Tribunale di Cosenza, quale giudice dell'appello, in diversa compensazione anche per le spese del presente giudizio.

#### **P.Q.M.**

la Corte, accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata come in motivazione, e rinvia al Tribunale di Cosenza, in diversa compensazione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 febbraio 2018.

Il Presidente

